



Decreto Legge “Liquidità” Sospensione termini di versamento ritenute, iva e contributi (art. 18 DL n.23 del 8.04.2020)

Sospensione dei versamenti consentito a seguito di calo del fatturato o dei corrispettivi

Il DL n. 23 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, riscrive all'articolo 18 la sospensione dei termini per alcuni versamenti di carattere fiscale, stabilendone modalità applicative differenti dal decreto “Cura Italia” e **subordinando la sospensione dei versamenti al calo del fatturato e/o dei corrispettivi**. Di seguito illustriamo più nel dettaglio le novità applicabili già dai versamenti in scadenza in questo mese di aprile.

Il primo comma prevede che le imprese e i professionisti con ricavi e/o compensi non superiori a 50 milioni di euro per il periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto 23/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato e/o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente, sospendono i termini di versamento in autoliquidazione per i mesi di aprile e maggio 2020 e precisamente per:

- a) ritenute alla fonte, da parte di sostituti di imposta, su redditi di lavoro dipendente ed assimilati e trattenute relative ad addizionali comunali e regionali;
- b) imposta sul valore aggiunto. (Per l'iva la sospensione riguarda i versamenti in scadenza nel mese di aprile e maggio.)

Il comma due stabilisce che per i soggetti di cui al primo comma (imprese e professionisti) sono sospesi i termini di versamenti dei mesi di aprile e maggio 2020 per i contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Se non sussiste l'obbligo della emissione di fattura e/o corrispettivi, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 13/4/2020 precisa che il contribuente potrà assumere, al posto del fatturato e/o corrispettivi, i ricavi e i compensi dello stesso periodo. Come anche per i contribuenti che liquidano l'Iva trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato e/o corrispettivi per i mesi di marzo e aprile 2020 va eseguita solo con riferimenti ai detti mesi e non al trimestre.

In particolare per l'applicazione di quanto sopra, le imprese e professionisti devono verificare se il proprio fatturato e/o i corrispettivi di marzo 2020 è risultato inferiore almeno del 33% rispetto al mese di marzo 2019; stessa verifica devono fare per verificare se il fatturato o i corrispettivi di aprile 2020 rispetto allo stesso mese di aprile 2019 ha subito lo stesso calo di almeno il 33% e solo se ciò si verifica scatta per entrambi i mesi il rinvio dei termini di versamento di cui sopra. Come confermato dalla circolare n. 9 del 13/4/2020 se la percentuale di riduzione del fatturato e/o corrispettivi dovesse verificarsi per uno solo dei due mesi (marzo o aprile) la sospensione si applica per il solo stesso mese.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci 34
00197 Roma



La definizione di fatturato non è contemplata nel DPR 633/72 e comprende, per la fattispecie, le fatture emesse per cessioni di beni, comprese anche le cessioni dei beni ammortizzabili, e per prestazioni di servizi effettuate nel singolo mese. Sia per le fatture che i corrispettivi, il criterio è quello dell'effettuazione delle operazioni così come previsto dall'articolo 6 dello stesso decreto iva. Per le fatture differite non si deve tener conto di quelle emesse ad esempio nel mese di marzo 2020 (entro il 15/3) per operazioni effettuate nel mese di febbraio 2020, mentre andranno inserite quelle emesse entro il 15 di aprile 2020 per cessioni effettuate nel mese di marzo 2020.

Il comma tre fa riferimento ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro sempre per il periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (anno 2019) i quali devono verificare per gli stessi mesi di cui al primo comma, se hanno subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi di almeno il 50%. Solo in tal caso applicheranno il rinvio dei versamenti indicati nel comma uno e due. La metodologia di verifica è la stessa di cui al primo comma con la sola individuazione del diritto alla sospensione solo se la riduzione di fatturato o di corrispettivi è almeno pari al 50%.

Il comma nove prevede che l'Agenzia delle entrate verifichi i dati dei ricavi o compensi dell'anno 2019 dei contribuenti al fine di comunicare agli enti previdenziali ed assistenziali gli aventi diritto alla sospensione. Naturalmente con l'introduzione della fatturazione elettronica la verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate è facilitata.

Il quinto comma ha inserito la possibilità della sospensione dei termini di versamento:

- ai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di impresa, dell'arte o professione dopo il 31 marzo 2019. In tal caso la stessa circolare n. 9 del 13/4/2020 prevede che ai fini della sospensione dei versamenti per il mese di aprile e di maggio 2020 la norma non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi;
- agli enti non commerciali, del terzo settore ed enti religiosi, civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale, non in forma di impresa. In questa ampia definizione degli enti dovrebbero rientrare anche le associazioni di categoria e sindacali.

Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o rateizzati in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.

Il comma sei prevede la sospensione dei versamenti a prescindere dal volume degli affari conseguito nell'esercizio precedente per le imprese e professionisti aventi sede legale o operativa nelle provincie di Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza a condizione che abbiano conseguito una contrazione di fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.



Il comma 8 prevede che la sospensione opera indipendentemente, anche se non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui all'art. 18, per gli operatori dei settori di cui al vigente art. 8, comma 1. Dl n. 9 del 2/3/2020 (imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator) e fino al 30 aprile 2020, relativamente alle sole ritenute alla fonte per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria.

La sospensione è stata estesa anche ai soggetti previsti dall'art, 61 comma 2 del DL. n. 18/ 2020 (soggetti operanti tra l'altro nel settore dello sport, dell'arte e della cultura, della ristorazione, gelateria, pasticceria bar, ecc.). Il periodo di sospensione si allunga di un mese, fino al mese di maggio 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive professionistiche e dilettanti.

I versamenti sospesi per i citati contribuenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020, o a rate fino a 5 rate mensili di pari importo, dal 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020.

Questi contribuenti tuttavia ove dovessero rientrare nei parametri previsti dal comma dal 1 al 4 dell'articolo 18 del DL. 23 dell'8 aprile 2020 potranno regolarmente fruire della sospensione indicata in tali commi e dei termini più ampi per i versamenti dei mesi di aprile e maggio 2020.

Mini proroga di quattro giorni “spostata” al 16 aprile

Con l'articolo 21 “rimessione in termini per i versamenti”, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, la mini proroga di 4 giorni, dal 16 marzo al 20 marzo prevista per tutti, è stata “allungata” fino al 16 aprile 2020.

La sospensione riguarda i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020 (risoluzione 12/E del 18 marzo 2020). Quindi, i versamenti, in scadenza il 16 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Il Responsabile dell'Area Fiscale
(Dott. Pantaleo Silvestri)

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

Via A. Gramsci 34
00197 Roma